



## Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

VQ3039

Nota di verifica n. 343  
21 luglio 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3039
Titolo:	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Relatore per la Commissione di merito:	Boldrini
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

### Finalità

Il disegno di legge, già approvato senza emendamenti dal Senato (S. 986), ha ad oggetto la ratifica della Convenzione n. 155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata a Ginevra il 22 giugno 1981 e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, nonché la Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

La Commissione Bilancio del senato ha espresso parere non ostativo sul testo.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

### Verifica delle quantificazioni

Disposizioni delle convenzioni che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><u>La Convenzione n. 155 su sicurezza e salute dei lavoratori</u> è volta a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa, e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.</p> <p><u>Il Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione n. 155</u> è volto a migliorare i</p>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che gli obiettivi fondamentali degli accordi sono di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata a livello sia nazionale sia di impresa, e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.</p> <p>La RT evidenzia che le disposizioni, come</p>

metodi di raccolta dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, a beneficio degli Stati membri.

**La Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro** è finalizzata allo sviluppo di una politica nazionale e alla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.

peraltro precisato dalle amministrazioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute, Direzione generale per l'attività ispettiva; INAIL) e dalle organizzazioni datoriali e sindacali, non comportano modifiche alla legislazione nazionale. La nostra legislazione, infatti, risulta essere conforme a tutte le disposizioni degli strumenti di cui trattasi.

Ciò posto, la RT evidenzia che la ratifica dei tre strumenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti da tale ratifica non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il nostro ordinamento è già conforme alle disposizioni degli strumenti in esame.

La RT segnala, infine, che i tre strumenti non prevedono l'istituzione di comitati o altri organismi a livello internazionale, ai quali debbano partecipare gli Stati che li hanno ratificati. Pertanto, la ratifica non comporta spese di missione a carico delle Amministrazioni competenti

**La Convenzione n. 155** definisce l'ambito di applicazione e i principi di una politica nazionale in materia di sicurezza, salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro (artt. 1-7). Gli artt. 8-15 definiscono le azioni da svolgere a livello nazionale da parte degli Stati che aderiscono alla Convenzione. In particolare, l'**articolo 9** prevede che il controllo sull'applicazione sulla normativa relativa alla salute e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro sia assicurata mediante un adeguato sistema di ispezione e l'**articolo 14** prevede che uno Stato adotti misure per includere le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli. Infine, gli articoli 22-30 contengono le clausole su: ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.

La **relazione tecnica** non commenta specificatamente gli articoli.

**Il Protocollo alla Convenzione n. 155** esplicita le definizioni utilizzate (art. 1), definisce le modalità di registrazione e comunicazione degli infortuni sul lavoro (artt. 2-5) nonché le modalità di elaborazione e pubblicazione delle relative statistiche (artt. 6-7). Infine, gli artt. 8-12 contengono le clausole su: ratifica, registrazione, entrata in vigore,

La **relazione tecnica** non commenta specificatamente gli articoli.

denuncia, revisione, lingue ufficiali.	
<b>La Convenzione n. 187:</b> indica le definizioni utilizzate (art. 1) e gli obiettivi della Convenzione, precisando che ogni Stato membro deve adottare misure attive per realizzare ambienti sicuri di lavoro attraverso sistemi e programmi nazionali di sicurezza (art. 2). L'articolo 3 prevede che lo Stato membro formuli una politica nazionale, promuovendo principi di base quali la valutazione e il contrasto ai rischi sul luogo di lavoro, nonché lo sviluppo di una cultura di prevenzione. Gli articoli 4 e 5 prevedono che lo Stato membro stabilisca, mantenga, sviluppi e revisioni periodicamente un sistema e un programma nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro. Gli articoli da 6 a 14 contengono le clausole su: ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.	La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente gli articoli.
<b>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b>	<b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b>
<b>Articoli 1 e 2 del disegno di legge:</b> autorizzano il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo, e la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187.	La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente gli articoli: si rinvia a quanto sopra riportato relativamente alle Convenzioni.
<b>Articolo 3 del disegno di legge:</b> prevede che dall'attuazione del disegno di legge di ratifica in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente gli articoli.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la ratifica delle Convenzioni OIL non comporta modifiche alla legislazione nazionale che già risulta essere conforme a tutte le disposizioni da ratificare e dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché dalle Convenzioni non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente.

Si rileva, inoltre, che diverse disposizioni hanno carattere programmatico e altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo recano comunque previsioni già operanti a legislazione vigente.

In questo quadro, comunque, si evidenzia che l'articolo 14 della Convenzione n. 155 prevede che lo Stato membro debba adottare misure per includere le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli: la norma, benché formulata in termini generali, è comunque di carattere precettivo e risulterebbe applicabile alla generalità dei programmi scolastici: in proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità di fronteggiare eventuali nuovi o maggiori adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.